PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

# Art. 8

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana e' fissato in lire 15 milioni. Detto fido massimo potra' essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:

lire 5.500 milioni per l'anno 1971 " 5.000 " " " 1972 " 8.500 " " " 1973 " 11.500 " " " 1974 " 14.500 " " " 1975 " 14.500 " " " 1976 " 14.500 " " " 1977 " 14.500 " " " 1978 " 11.500 " " " 1979 " 8.500 " " " 1980 " 5.000 " " " 1981".

Versione in vigore dal 17 agosto 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
| Estremi | Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1971 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-creditizie-per-favorire-nuovi-investimenti-nei-settori/art-8/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it